



COMUNICATO STAMPA n. 84/26

Lussemburgo, 11 giugno 2026

Sentenza della Corte nella causa C-81/24 | [Jenec] ¹

Servizi bancari: l'inserimento in un elenco di sanzioni degli Stati Uniti non è di per sé sufficiente per negare l'apertura di un conto

Un tale rifiuto è possibile solo a seguito di una valutazione individualizzata, condotta dalla banca, del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo

Nel 2022 una banca slovena ha rifiutato di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base ² a un consumatore in ragione del suo inserimento in un elenco di sanzioni dell'Ufficio di controllo dei beni stranieri statunitense (OFAC) ³. La banca intendeva così adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione slovena in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, tale consumatore non è mai stato condannato per il reato all'origine del suo inserimento nell'elenco dell'OFAC. Peraltro, nessuna sanzione è stata adottata nei suoi confronti dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea o dalla Slovenia. Egli ha quindi adito la giustizia slovena per obbligare la banca ad aprirgli un conto siffatto.

Il giudice sloveno si è rivolto alla Corte di giustizia. Esso chiede, in particolare, se il rifiuto della banca fosse giustificato alla luce del diritto dell'Unione ⁴.

In risposta, la Corte precisa innanzitutto che ogni **consumatore soggiornante legalmente nell'Unione ha il diritto di aprire e di usare un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tuttavia, tale diritto è subordinato al rispetto delle disposizioni relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e alla lotta al terrorismo.**

Il mero inserimento in un elenco dell'OFAC, o in qualsiasi altro elenco della stessa natura redatto da un paese terzo, **non comporta automaticamente il divieto per una banca di instaurare un rapporto d'affari con il cliente** il cui nome figura in detto elenco. Tale inserimento può tuttavia costituire uno dei fattori rilevanti che la banca è tenuta a prendere in considerazione in occasione di una **valutazione individualizzata** del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Sebbene le funzionalità limitate di un conto di pagamento con caratteristiche di base riducano detto rischio, non è escluso che, al termine di una valutazione concreta, la banca ritenga di non essere in grado di gestire efficacemente, mediante misure proporzionate alla sua natura e alle sue dimensioni, il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato a un rapporto d'affari con una persona oggetto di tale inserimento.

Solo in tal caso il rifiuto di aprire un conto siffatto potrebbe essere giustificato ai sensi del diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Ai sensi della [direttiva 2014/92/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, si tratta di un conto presso un ente creditizio che consente al consumatore soggiornante legalmente nell'Unione di effettuare le operazioni di pagamento essenziali, in particolare depositi, prelievi, bonifici, addebiti diretti e pagamenti mediante carta.

³ Lo OFAC (Office of Foreign Assets Control), facente capo al dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, amministra e applica sanzioni economiche e commerciali basate sugli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

⁴ Direttiva 2014/92 e [direttiva \(UE\) 2015/849](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.